



*Al Ministro della Transizione Ecologica*

All' ENEL GREEN POWER ITALIA s.r.l.  
[enelgreenpoweritalia@pec.enel.it](mailto:enelgreenpoweritalia@pec.enel.it)

e p.c. ISPRA – Centro naz. per le crisi, le emergenze  
ambientali e il danno  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Regione Emilia Romagna – DG Cura del  
territorio e ambiente  
[dgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:dgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Regione Toscana  
[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

Prefettura – U.T.G. di Bologna  
[protocollo.prefbo@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefbo@pec.interno.it)

Prefettura – U.T.G. di Pistoia  
[protocollo.prefpt@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpt@pec.interno.it)

Comune di Sambuca Pistoiese  
[comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it](mailto:comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it)

Comune di Alto Reno Terme  
[comune.altorenoterme@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:comune.altorenoterme@cert.cittametropolitana.bo.it)

Comune di Castel di Casio  
[comune.casteldicasio@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.casteldicasio@cert.provincia.bo.it)

Comune di Gaggio Montano  
[gaggio.utecnico@cert.provincia.bo.it](mailto:gaggio.utecnico@cert.provincia.bo.it)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
D.G. dighe e infrastrutture idriche ed elettriche  
[dg.digheidrel@pec.mit.gov.it](mailto:dg.digheidrel@pec.mit.gov.it)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Ufficio Tecnico per le dighe di Firenze  
[dighefi@pec.mit.gov.it](mailto:dighefi@pec.mit.gov.it)

ARPA Emilia Romagna  
[dirgen@ccert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@ccert.arpa.emr.it)

ARPA Toscana  
[arpat.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arpat.protocollo@postacert.toscana.it)

Autorità di bacino distrettuale del fiume Po  
[protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)

## VISTO

- l'art. 117 della Costituzione;
- la direttiva n. 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.04.2004, *“sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”*;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e, in particolare, la Parte sesta concernente *“Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente”* ed i relativi allegati;
- l'art. 304, c. 2, lett. b), del menzionato D.lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale *“il Ministro dell'Ambiente...in qualsiasi momento ha facoltà di: ...b) ordinare all'operatore di adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire”*;
- l'art. 305, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale *“l'operatore ha l'obbligo di adottare immediatamente...: b) le necessarie misure di ripristino di cui all'articolo 306”, e l'art. 306, D.lgs. cit., il quale prevede al comma 1 che “gli operatori individuano le possibili misure per il ripristino ambientale che risultano conformi all'allegato 3 alla parte sesta...e presentano per l'approvazione al Ministero...” e al comma 5 che “il Ministro dell'Ambiente...invita i soggetti di cui agli articoli 12 e 7, comma 4, della direttiva 2004/35/CE, nonche' i soggetti sugli immobili dei quali si devono effettuare le misure di ripristino a presentare le loro osservazioni nel termine di dieci giorni e le prende in considerazione in sede di ordinanza”*;

## PREMESSO

- che la Regione Emilia Romagna con nota prot. 05/08/2020.0540925.U (acquisita al prot. mattm 61888 del 6.8.2020) e la Regione Toscana prot. 0280304\_2020-08-11 (acquisita al prot. mattm 63473 del 11.08.2020) hanno presentato al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della Transizione Ecologica, a seguire anche solo “MITE” o “Ministero”) richieste di intervento statale ai sensi dell'art. 309, D.lgs. n. 152/2006, per l'accertamento del danno ambientale cagionato dalle operazioni di svaso della diga di Pavana effettuate da Enel Green Power Italia s.r.l. (d'ora in avanti anche “EGP” o “operatore”) in data 28 luglio 2020, con rilascio di sedimenti e limo in quantità superiori a quanto autorizzato sul Torrente Limentra di Sambuca, con effetti sulla fauna ittica e propagazione degli impatti fino al fiume Reno;
- che con nota prot. EGI 07/08/2020.0014106 (acquisita al prot. Mattm n. 62950 del 10-08-2020), la società Enel Green Power Italia s.r.l. ha trasmesso una sintetica informativa su quanto accaduto, comunicando di aver *“...mantenuto aperto lo scarico di fondo”* *“...per evitare il*

*seppellimento della struttura dell'organo di manovra durante le operazioni di svaso con conseguente impossibilità di gestire in sicurezza la diga e grave rischio per l'incolumità delle persone e dell'ambiente circostante...*", ed aggiungendo di avere proceduto "...a mettere in atto una serie di azioni di mitigazione ambientale, proseguendo e aumentando con il rilascio di apporto di acqua da altri bacini per diluire le concentrazioni dei sedimenti";

- che con la medesima nota EGP ha riferito, altresì, di essersi "...attivata per una prima ricognizione degli esiti della fuoriuscita dei sedimenti nei corsi d'acqua coinvolti", rilevando l'avvenuta "moria di una parte della fauna ittica, recuperata da ditta specializzata e correttamente smaltita" e comunicando il prosieguo di attività di monitoraggio dell'area, al fine di "...individuare ogni possibile situazione che necessiti di interventi di reintegro o riparazione";

- che il Ministero, per mezzo della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (d'ora in avanti anche "DG RIA"), è, pertanto, intervenuto riscontrando le due sopra menzionate richieste di intervento pervenute dalle Regioni Emilia Romagna e Toscana, ed inquadrando la fattispecie in questione nell'ambito della disciplina di cui agli artt. 305 e 306 del D.lgs. n. 152/2006, con richiesta ad EGP, nella qualità di operatore, di comunicare nel dettaglio le iniziative e le misure di ripristino adottate ai sensi dell'art. 305, comma 1, lett.a) e lett.b), del D.lgs. n. 152/2006, da presentare al Ministero medesimo ai fini dell'approvazione (prot. mattm 0064066.13-08-2020);

- che con la nota ENEL-EGI 18/08/2020-0014640 (acquisita con prot. mattm 64949.19-08-2020), EGP ha, pertanto, trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una ricostruzione dell'accaduto, illustrando le misure di ripristino adottate ai sensi dell'art. 305, c. 1, lett. a), D.lgs. n. 152/2006, e chiedendo la possibilità di presentare la proposta di interventi di ripristino anche oltre il termine di 30 giorni previsti dall'art. 305, c. 1, lett. b), D.lgs. n. 152/2006 "...al fine di presentare progetti definitivi e basati sulla valutazione di tutti i dati necessari per una corretta formulazione degli stessi";

- che in particolare le misure adottate da EGP ai sensi dell'art. 305, c. 1, lett. a), D.lgs. citato, sono consistite, oltre che nel sopra menzionato rilascio di apporto di acqua da altri bacini (sbarramento del Molino del Pallone e Diga Suviana) al fine di "diluire le concentrazione dei sedimenti presenti nei corsi d'acqua a valle della diga di Pavana", anche nella richiesta fatta a società di fiducia di condurre "...una prima ricognizione degli esiti della fuoriuscita dei sedimenti nei corsi d'acqua coinvolti...consistiti nella moria di una parte della fauna ittica presente", nonché nella tempestiva raccolta e smaltimento della fauna ittica morta, pari, alla data del 10 agosto 2020, a "...n. 19 fusti contenenti carcasse di pesci, per un quantitativo di circa 800 kg ...", con ulteriore avvio di "...rilievi e indagini multidisciplinari ...del bacino ai fini della predisposizione delle misure di ripristino" (sopra citata nota ENEL-EGI 18/08/2020-0014640);

- che la menzionata richiesta di EGP è stata, quindi, riscontrata dal Ministero con prot. mattm 65802.24-08-2020, con ivi conferma, in merito alla richiesta di dilazione del termine per la presentazione della proposta degli interventi di ripristino, dell'obbligo per EGP di presentare, ai sensi dell'art. 306, c. 1, D.lgs. citato, un primo Programma di misure di ripristino ambientale entro il termine di 30 giorni dall'evento dannoso, salvi ulteriori successivi approfondimenti;

- che Enel Green Power Italia s.r.l. ha quindi trasmesso alla DG RIA del Ministero un *Primo programma di misure di ripristino* adottate (in materia di acqua, habitat e specie ittiche coinvolte) (nota ENEL-EGI-27/08/2020-0015322, acquisita con prot. mattm 66709.27-08-2020), riservandosi di presentare ulteriori approfondimenti tecnici con la proposta definitiva di intervento entro "la fine del mese di settembre";

- che la suddetta documentazione, recante indicazione delle misure di ripristino ambientale adottate e adottande dall'operatore ai sensi dell'art. 305, c. 1, lett. b), D.lgs. n. 152/2006, è stata, quindi, trasmessa da parte della DG RIA ad ISPRA al fine di un'opportuna valutazione tecnica (prot. mattm 69696.08-09-2020);
- che successivamente, a seguito di sollecito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ad EGP a presentare la citata Proposta definitiva di misure di ripristino ambientale (prot. mattm 83671.19-10-2020) entro dieci giorni, l'operatore ha trasmesso la nota ENEL-EGI-25/10/2020-0020881 (acquisita al prot. mattm 86006.26-10-2020) recante la "Proposta definitiva di intervento Enel Green Power Italia";
- che la DG RIA del Ministero, con nota mattm 86856.27-10-2020, ha, quindi, richiesto ad ISPRA una valutazione tecnica della Proposta definitiva di intervento, a cui ha fatto seguito il report ISPRA CRE-DAN 14/2020 del dicembre 2020, acquisito con prot. mattm 110380.30-12-2020, di analisi della menzionata proposta di intervento di Enel Green Power Italia s.r.l.;
- che con nota prot. mattm 1932.11-01-2021 la DG RIA ha richiesto a EGP il pronto adeguamento della sopra citata Proposta definitiva di intervento rispetto alle indicazioni fornite da ISPRA con il Report CRE-DAN 14/2020, "...con elaborazione di una nuova Proposta aggiornata in tal senso, da trasmettere...entro 30 giorni...e con contestuale trasmissione, altresì, dei risultati dei monitoraggi condotti nel mese di novembre 2020...";
- che, a propria volta, l'operatore ha riscontrato l'ulteriore richiesta ministeriale, trasmettendo alla DG RIA la nota ENEL-EGI-10/02/2021-0003092 (prot. mattm 14212.11-02-2021), recante nuova Proposta aggiornata ed elaborati tecnici, parimenti valutata da ISPRA con prot. 2021/8131 del 22/02/2021 (prot. mattm 18263.22-02-2021);

### CONSIDERATO

- che, in merito alla proposta di intervento formulata dall'operatore, il sopra menzionato Report ISPRA CRE DAN 14/2020 indica le seguenti osservazioni:
  - A) relativamente al "**Danno ambientale alle acque superficiali (stato ecologico) e alle specie protette**" che il danno ambientale alle acque superficiali nelle aree di cui sono rappresentative le stazioni PAV1 e PAV2 e il danno alle specie protette di fauna ittica nelle aree di cui sono rappresentative tali stazioni e la PAV3 è "*...un danno di natura attuale e permanente dall'epoca dello svasso (con la perdita temporanea di servizi ecosistemici di tali risorse nel tempo, quali, per esempio, le funzioni di habitat idoneo per le specie animali e vegetali, di regolazione idrogeologica, ecc., fornite dai corsi d'acqua)*", tale da imporre "*...la realizzazione, a carico dell'operatore, di interventi di riparazione primaria/complementare e di riparazione compensativa*" e, "*attesa la previsione di ENEL GREEN POWER di continuare i monitoraggi dei corsi d'acqua e delle specie ittiche e visto che tali attività non possono rappresentare interventi di riparazione del danno...*", condizionare il prosieguo dei monitoraggi dei corsi d'acqua e delle specie ittiche al fatto "*...che, al compimento del ciclo di monitoraggio (nel luglio 2021), l'operatore proceda nei modi che seguono: 1) se risulterà la permanenza dei danni ambientali in essere, dovrà pianificare, sottoporre all'approvazione e realizzare i conseguenti interventi di riparazione primaria e/o complementare e compensativa; 2) se invece risulterà un miglioramento a causa della naturale dinamicità dei sistemi acquatici e l'assenza di danni ambientali attuali (<<recupero naturale>>), - l'operatore - dovrà pianificare, sottoporre all'approvazione e realizzare i conseguenti interventi di riparazione compensativa per il precedente danno temporaneo*";

riguardo, inoltre, all'indizio di danno ambientale connesso allo scadimento dell'indice IBE (Indice Biotico Esteso) nell'area di cui è rappresentativa la stazione PAV3, il report ISPRA indica come tale fatto è tale da imporre "...la realizzazione, a carico dell'operatore, di approfondimenti tecnici finalizzati a verificare l'effettiva insorgenza ed entità di un danno ambientale", evidenziando la necessità "... che i monitoraggi previsti continuino a misurare tutti i parametri che concorrono allo stato chimico ed allo stato ecologico, al fine di approfondire e di chiarire il trend emerso nelle prime analisi dei dati" e specificando le modalità in base alle quali condurre i medesimi monitoraggi (pagg.39 e 40 del Report citato);

B) in merito alla "**Minaccia di danno ambientale alle acque superficiali (stato chimico)**" la necessità di "...realizzazione, a cura dell'operatore, di approfondimenti tecnici diretti a verificare l'effettiva insorgenza ed entità della minaccia di danno ambientale (insorgenza che determinerebbe l'obbligo di realizzare le conseguenti misure di prevenzione)", con conseguente obbligo per l'operatore di: - fornire "...i risultati analitici dei parametri chimico-fisici analizzati nelle acque in occasione del campionamento di settembre 2020, senza limitarsi ai giudizi sintetici dello stato di qualità"; - fornire altresì "...i risultati analitici delle analisi effettuate sui sedimenti campionati nel settembre 2020"; - che "sia aumentata la frequenza dei monitoraggi delle acque del torrente Limentra di Sambuca e del fiume Reno (previsti per i mesi di settembre-novembre 2020 e nel corso del 2021), in particolare prevedendo campionamenti in occasione di eventi intensi di precipitazione; - siano analizzati tutti i parametri chimico-fisici già monitorati dalle ARPA, al fine di ottenere dati di confronto per seguire l'evoluzione nel tempo; - siano aumentate le stazioni di campionamento, prevedendo una stazione in uscita dalla diga (all'uscita dello scarico di alleggerimento, se in funzione), per quantificare la presenza di sedimento nelle acque in uscita, e una stazione a monte della confluenza tra il fiume Reno ed il torrente Limentra di Treppio, coincidente con quella monitorata dalle ARPA", aggiungendo, altresì, l'obbligo di implementare una stazione a monte di tale confluenza e l'obbligo di caratterizzazione dei sedimenti presenti all'interno del bacino di Pavana e di quelli accumulati lungo gli alvei del torrente Limentra di Sambuca e del fiume Reno (pag. 40, Report citato);

- che l'ultima menzionata nota ISPRA, prot. 2021/8131 del 22/02/2021, valuta la citata Proposta di cui alla nota ENEL-EGI-10/02/2021-0003092, sotto il profilo del danno ambientale "... in linea con le indicazioni del report CRE-DAN n. 14/2020 in termini di numerosità delle stazioni, selezione dei parametri, metodologie di campionamento e presentazione dei dati", e per quanto concerne la minaccia di danno ambientale, "...una congruenza – della Proposta – rispetto alle indicazioni di detto report in termini di parametri analitici, presentazione dei dati, tempistiche di monitoraggio e selezione delle stazioni di campionamento";

- che pertanto il Ministro della Transizione Ecologica con decreto n. 99 del 18.03.2021 ha provveduto ai sensi dell'art. 306, c. 5, D.lgs. n. 152/2006, a disporre l'Invito pubblico, ai soggetti interessati, a trasmettere le "...proprie osservazioni alla sopra menzionata Proposta definitiva di intervento di ripristino ambientale, e relativo adeguamento, predisposta da ENEL GREEN POWER ITALIA s.r.l.", con pubblicazione sul sito internet del Ministero della Transizione Ecologica avvenuta in data 22.03.2021;

- che non sono pervenute osservazioni entro il termine di dieci giorni indicato nel menzionato Avviso;

- che, tutto quanto sopra riportato, sussistono i presupposti per approvare la Proposta definitiva di intervento trasmessa dall'operatore con le sopra menzionate note ENEL-EGI 25/10/2020-0020881 e 10/02/2021-003092;

## APPROVA

La "Proposta definitiva di intervento Enel Green Power Italia" di cui alla nota ENEL-EGI-25/10/2020-0020881 (acquisita al prot. mattm 86006.26-10-2020) come integrata con prot. ENEL-EGI-10/02/2021-0003092 (prot. mattm 14212.11-02-2021), a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

1. dovranno essere condotte tutte le attività di monitoraggio e integrative identificate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nel citato Report ISPRA n. 14/2020, e sopra riportate alle lettere A e B sub CONSIDERATO;
2. dovranno essere sottoposti a questo Ministero, per la necessaria approvazione, tutti gli interventi di riparazione primaria e/o complementare e compensativa, nonché di prevenzione, quali conseguenti alle dette attività di monitoraggio e integrative;
3. con frequenza almeno semestrale – e per un periodo di cinque anni dal completamento di tutte le misure di ripristino – dovrà essere presentata al MITE e all'ISPRA una Relazione tecnica relativa agli interventi realizzati, i campionamenti effettuati ed i relativi esiti;

e per l'effetto

## ORDINA

All'ENEL GREEN POWER ITALIA s.r.l. di attuare le suddette misure di prevenzione e riparazione, conducendo il primo ciclo di monitoraggio entro il mese di luglio 2021 e all'esito, a seconda dei risultati, procedendo secondo quanto indicato al par. 5 del report ISPRA CRE-DAN n. 14/2020, con obbligo di relazionare tempestivamente questo Ministero circa tutti i risultati delle attività poste in essere per la necessaria successiva approvazione come sopra indicato al punto 2 sub APPROVA.

Tutti i monitoraggi ed approfondimenti tecnici dovranno essere trasmessi, oltre che alla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale di questo Ministero anche all'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale.

Le date in cui effettuare i monitoraggi dovranno essere preventivamente comunicate ad ISPRA, al fine di consentire lo svolgimento degli opportuni controlli nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) (con oneri a carico dell'operatore).

Restano impregiudicate le competenze previste dalla legge in capo agli Enti territoriali e resta fermo l'obbligo dell'Operatore di acquisire dalle Amministrazioni competenti le eventuali autorizzazioni necessarie.

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso innanzi al Giudice amministrativo ex art. 133, lett. s), D.lgs. n. 104/2010 e succ. modd., e dell'art. 307, D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., entro 60 giorni dal ricevimento o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

Ogni onere conseguente al presente provvedimento è a carico dell'Operatore.

Roberto Cingolani

